



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Chioggia**

ORDINANZA N° 71/2018

Il Capo del Circondario Marittimo di Chioggia:

VISTA: l'istanza della ditta Anese s.r.l. in data 11/12/2018 e ss.ii., con sede a Concordia Sagittaria (VE) in via Cavanella n° 771 con la quale viene chiesta l'emanazione di apposita Ordinanza al fine di garantire la sicurezza della navigazione e dei mezzi impiegati nei lavori di dragaggio per il ripristino della navigabilità dello sbocco a mare (bocca sud) del porto peschereccio di Barbamarco nel comune di Porto Tolle (RO);

VISTA la nota prot. 21567 del 11/12/2018 della Sistemi Territoriali s.p.a. relativa all'affidamento dei lavori di cui all'Accordo quadro per la realizzazione di interventi periodici di risezionamento della "bocca sud" della laguna di Barbamarco in comune di Porto Tolle (RO), per garantire l'accessibilità nautica al porto peschereccio di Pila anni 2018 – 2020 – progetto esecutivo n. 168/1 – agosto 2018;

VISTO il verbale della riunione in data 06/09/2018 tenutasi presso la Prefettura di Rovigo;

VISTO il Decreto n.337 del 29/08/2018 della Regione Veneto – Autorizzazione al ripascimento manutentivo con sabbie proveniente dal dragaggio del canale di accesso al porto di Pila;

CONSIDERATA: la necessità di regolare con adeguato provvedimento il movimento delle unità navali in concomitanza dei lavori di escavo di cui ai precedenti punti al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

VISTI: gli articoli 17, 30 e 31 del Codice della Navigazione, e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

che, dalla data del presente provvedimento per trenta giorni consecutivi, la ditta Anese s.r.l. effettuerà, per conto della "Sistemi Territoriali S.p.A.", lavori di escavo del canale navigabile dello sbocco a mare (bocca sud) del porto peschereccio di Barbamarco in comune di Porto Tolle (RO) e successivo refluento del sedimento nello specchio acqueo prospiciente lo scanno Gallo.

I lavori, che si svolgeranno in orario diurno in tutti i giorni del predetto periodo, saranno eseguiti con l'impiego dei seguenti mezzi nautici:

- M/Nave "PALMIRO Z.";
- M/Nave "COLOMBA C.";

- M/Nave "G. LORIS".

ORDINA

Articolo 1

Norme per la circolazione

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, per tutta la durata dei lavori, le unità in transito nella zona interessata da questi ultimi (meglio evidenziata nell'allegata planimetria) dovranno navigare a lento moto, alla minima velocità di governo e ad una distanza di sicurezza di almeno 50 mt. dalle unità impegnate nelle operazioni di escavo e refluimento, al fine di evitarne il pericoloso intralcio.

Articolo 2

Prescrizioni per le imprese operanti

- 1) Limitare l'intervento esclusivamente alle zone oggetto dei lavori;
- 2) prima di intraprendere i lavori, munirsi di tutti i relativi permessi/nulla osta eventualmente di competenza di altre Autorità;
- 3) Qualora si renda necessario l'utilizzo di personale subacqueo, effettuare, con congruo anticipo, le comunicazioni alla Capitaneria di Porto di Chioggia nel rispetto della vigente Ordinanza n° 33/2006, anche in funzione dell'emanazione di eventuali ulteriori provvedimenti;
- 4) Vigilare a che gli eventuali segnalamenti predisposti quotidianamente in area di cantiere mantengano sempre la loro efficienza durante tutta la durata delle operazioni;
- 5) Al termine dei lavori in parola, fornire a questa Autorità Marittima apposita documentazione planimetrica /sezioni delle aree oggetto degli interventi, dalle quali sia possibile verificare il tirante d'acqua e l'eventuale presenza di pericolosi dislivelli;

Articolo 3

Prescrizioni per le unità impiegate nei lavori

- 1) Prima dell'inizio delle operazioni devono essere presi diretti contatti via VHF o telefonicamente (041/5508207) con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Chioggia ovvero con l'Ufficio minore dipendente (Porto Levante: tel. 0426/330289) al fine di accertarsi della presenza di eventuale traffico di unità navali in transito nella zona interessata;
- 2) Accertarsi che le unità impiegate siano in possesso, per tutta la durata delle operazioni, della prescritta documentazione di bordo e di sicurezza in corso di regolare validità;
- 3) Le operazioni potranno aver luogo con condizioni meteomarine favorevoli e dovranno essere interrotte quando le stesse condizioni saranno tali da non garantire la sicurezza della navigazione, ed in generale delle operazioni in corso;
- 4) Esporre, durante l'esecuzione dei lavori, i segnali ed i fanali previsti dal Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 1972 come emendato), nonché mostrare ed emettere ogni altro segnale prescritto dalle vigenti norme del Regolamento in parola;
- 5) Informare tempestivamente, in caso di emergenza e/o di ogni evento straordinario atto ad interessare, anche potenzialmente, la sicurezza della navigazione, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Chioggia via radio VHF ovvero telefonicamente l'Ufficio minore dipendente (Porto Levante: tel. 0426/330289);

- 6) Comunicare giornalmente via radio VHF la Sala Operativa della Capitaneria di Chioggia e telefonicamente l'Ufficio minore dipendente (Porto Levante: tel. 0426/330289) l'inizio e la fine dei lavori;
- 7) Mantenersi in continuo contatto radio sui canali 16 e 14 VHF con la sala operativa della Capitaneria di Porto di Chioggia.

Articolo 4 **Norme sanzionatorie**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali, in particolare dell'art. 53 del D.lgs. 18 luglio 2005 n° 171, se alla condotta di unità da diporto, ovvero del combinato disposto dall'art. 10 lett. b) e art. 11 del D.lgs n° 4 del 09/01/2012 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge n° 96 del 04/06/2010" qualora la violazione inerisca il divieto di esercizio di qualsiasi attività di pesca e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.gov.it/chioggia alla sezione "Ordinanze".

Chioggia, lì 28/12/2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe CHIARELLI

ALLEGATO ALL'ORDINANZA N° 71/2018

